CAMERA DEI DEPUTATI N. 3318

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SCAGLIUSI

Modifica all'articolo 36 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di riconoscimento delle adozioni internazionali

Presentata il 22 settembre 2015

Onorevoli Colleghi ! — Con la legge 31 dicembre 1998, n. 476, l'Italia ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, e ha modificato l'intero capo I del titolo III (articoli da 29 a 39) della legge 4 maggio 1983, n. 184, che disciplina l'adozione e l'affidamento.

La nuova normativa, dunque, oltre a coprire un vuoto nella nostra legislazione in materia di adozione internazionale, ha introdotto elementi innovativi di maggiore tutela del minore, i cui interessi devono essere al centro di tutto il procedimento. Allo stesso tempo, essa ha anche attribuito alla famiglia il ruolo di risorsa sociale da sostenere e supportare in un percorso di genitorialità complesso e delicato, a tale fine individuando nuovi soggetti con ruoli determinanti nell'*iter* dell'adozione con cambiamenti nelle funzioni e nel ruolo degli altri soggetti già esistenti.

In particolare, il comma 4 dell'articolo 36 della legge n. 184 del 1983, recita: « 4. L'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai princìpi della Convenzione ».

Tuttavia, sul tema delle adozioni internazionali estero effettuate all'estero occorre rilevare un'evidente carenza della nostra legislazione che non disciplina un particolare caso, cioè quello di una coppia residente in un Paese islamico.

Nei Paesi di tradizione e di costituzione islamica ha, infatti, l'adozione non è disciplinata semplicemente perché non menzionata nel Corano. Questa chiara ed

esplicita « disconoscenza » sociale, legislativa e religiosa, peraltro, non si traduce in sostanza in un divieto per le persone non aderenti a quella religione. Anzi, gli stessi Stati, in particolare gli Emirati Arabi Uniti, hanno assunto un atteggiamento di esplicito agnosticismo sull'argomento e cercano di non ostacolare il cammino adottivo intrapreso da una coppia. In sostanza, il Governo assume una posizione di filtro permissivo dove l'unico controllo che effettua è la discriminazione religiosa a questo tipo di richiesta per verificare che chi chiede l'adozione non professi la fede islamica. Lo stesso Governo è garante su uno dei suoi siti di un « *vademecum* » a uso delle coppie che vogliano intraprendere questo cammino, consultabile al seguente indirizzo: *http://www.dubai.ae/en/Lists/Articles/DispForm.aspx ?ID-31&cateqory-Citizens*.

Nei Paesi islamici, ad esempio gli Emirati Arabi Uniti, una coppia ivi residente non adotta nello stesso Paese in cui risiede ma adotta in un altro Paese, qualora il Paese dove risiede glielo permetta (la maggior parte delle coppie residenti a Dubai adotta, infatti, in Etiopia). Normalmente, le autorità competenti locali di Paesi esteri (ambasciate e consolati) operanti a Dubai, agevolano le adozioni rilasciando alle coppie che vogliono adottare il cosiddetto NOC *(No Objection Certificate)*. Il NOC è un tipo di certificato legale di consenso rilasciato da qualsiasi agenzia, organizzazione, istituto o, in alcuni casi, singolo individuo. In questo caso non è altro che un nulla osta che l'ambasciatore o il console emette per confermare agli organi competenti che la coppia non ha impedimenti oggettivi all'adozione (pendenze legali, mancanza dei requisiti oggettivi e altro). Purtroppo, accade che le citate autorità entrino nel merito con valutazioni non di loro competenza. Come è accaduto nel 2014 quando, mentre tre tribunali italiani (quelli di Torino, Genova e Venezia) avevano riconosciuto ad alcune coppie italiane residenti a Dubai la validità della loro adozione in Etiopia, obbligando di fatto il console a emettere il passaporto italiano per i bambini adottati, il console italiano ad Addis Abeba si era invece rifiutato di autenticare e tradurre la sentenza etiope rendendo impossibile ai tribunali italiani la legalizzazione in Italia delle nuove adozioni.

In questo panorama si inserisce la modifica del citato comma 4 dell'articolo 36 prevista dalla presente proposta di legge, al fine di consentire che, anche nei casi in cui la coppia non adotti nello stesso Paese in cui risiede ma adotti in un altro Paese, sia riconosciuta l'adozione. Inoltre, si aggiunge un nuovo comma con il quale si consente di adottare anche un minore di un Paese terzo previo rilascio di un apposito nulla osta da parte delle autorità italiane competenti nel Paese in cui hanno stabilito la residenza gli stessi cittadini italiani.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il comma 4 dell'articolo 36 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dai seguenti:

« *4*. L'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, anche nei casi in cui la coppia non adotti nello stesso Paese in cui risiede ma adotti in un Paese terzo, è riconosciuta a ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai princìpi della Convenzione.

4-bis. I cittadini italiani che dimostrino al momento della presentazione dell'istanza di adozione di aver soggiornato continuativamente e di avere avuto la residenza da almeno due anni in un Paese straniero possono adottare anche un minore di un Paese terzo previo rilascio di apposito nulla osta da parte delle autorità italiane competenti nel Paese in cui hanno stabilito la loro residenza. L'adozione pronunciata dalla competente autorità del Paese terzo ai sensi del presente comma è riconosciuta a ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai princìpi della Convenzione ».

€ 1,00

Stampato su carta riciclata ecologica

17PDL0037340